

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA **DELL'ARMAMENTO DEL** **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

TITOLO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 **(Campo di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 07/03/1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al corpo di P.M. in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2 **(Tipo delle armi in dotazione)**

Le armi in dotazione agli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18/04/1974 n. 110 e succ. modificazioni, sono:

- a) pistola semiautomatica di calibro 7,65
- b) pistola semiautomatica di calibro 9 x 21 mm. o 9 corto

ART. 3 **(Numero delle armi e delle munizioni in dotazione)**

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di P.M. corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. aumentato di n. 1 unità come dotazione di riserva.

Ciascun arma è corredata di n. 50 munizioni che vengono consegnate all'atto dell'assegnazione dell'arma come dotazione personale.

Il Comandante, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, denuncia il numero complessivo delle armi acquistate per la dotazione, all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza.

TITOLO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4 (Servizi con armi)

I servizi per i quali gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S. debbono portare l'arma di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, appiedati, ecc.);
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede del comando di P.M. e degli immobili comunali;
- servizi di pronto intervento e di scorta;
- servizi serali e notturni;
- servizi di ordine pubblico comandati dall'Autorità provinciale di P.S.;
- servizi speciali stabiliti dal responsabile del Corpo di P.M. su direttiva formale del Sindaco o assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65/86.

ART. 5 (Assegnazione dell'arma)

Tutti gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S. svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento di ciascun agente mediante l'indicazione degli estremi di riferimento dello stesso e del tipo e numero di matricola dell'arma.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma ne consente il porto senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

In caso di assenza dal servizio per aspettativa, ferie o per altri motivi, l'arma rimane in custodia all'assegnatario.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risuolato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone; tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

ART. 6 **(Modalità di porto dell'arma)**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04/03/1987 n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di P.M. che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna con caricatore inserito senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 07/03/1986 n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi del D.M. 4/08/1987 n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo ed il Vice Comandante possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7 **(Servizi di collegamento e di rappresentanza)**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8 **(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)**

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armati, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO III

TENUTA CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

ART. 9

(Prelevamento e deposito dell'arma)

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante anche nei casi di cui all'art. 5.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. presso cui l'arma è denunciata.

ART. 10

(Doveri dell'assegnatario)

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento;
- segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 12.

A tal fine dovrà:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, riponendo le munizioni in luogo separato;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Lo smarrimento o la sottrazione dell'arma o delle munizioni in dotazione dovrà essere immediatamente riferita al personale più alto in grado presente in servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Comandante del corpo che ne curerà la denuncia agli organi competenti.

ART. 11 (Custodia delle armi)

Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo, non assegnate in via continuativa, sono custodite, prive di munizioni, in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, all'interno degli uffici del Comando.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 12 (Addestramento al tiro)

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a segno Nazionale.

Almeno quattro volte all'anno dovranno partecipare ad un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il responsabile della Polizia Municipale può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

Gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati, ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 145/87, a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del territorio del Comune fino alla sede del poligono e viceversa, dandone comunicazione al Prefetto almeno sette giorni prima.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale 04/03/1987 n. 145.

ART. 14

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/87 al Prefetto di La Spezia.